



Ministero dell'Economia e delle Finanze

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

ISPETTORATO GENERALE DI FINANZA

L'ISPETTORE GENERALE CAPO DI FINANZA

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, come modificato dal decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 135, concernente l'attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE e che abroga la direttiva 84/253/CEE;

Visto l'articolo 27, comma 7, del decreto legislativo del 17 luglio 2016, n. 135, pubblicato nella G.U. n. 169 del 21 luglio 2016, il quale dispone che nelle more dell'emanazione del testo unico delle disposizioni regolamentari, continuano ad applicarsi quelle già emanate in attuazione degli articoli 2, 3, 6, 7, 8 e 13 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39;

Visto l'articolo 21 del citato decreto legislativo n. 39/2010, in materia di competenze e poteri del Ministero dell'economia e delle finanze;

Visti, in particolare, gli articoli 7, comma 1, lettera o), e 8, comma 1, lettera g) del D.P.C.M. del 27 febbraio 2013, n. 67 che affidano al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – Ispettorato Generale di Finanza -, la competenza a svolgere i compiti attribuiti al Ministero dell'economia e delle finanze dal decreto legislativo n. 39 del 2010 in materia di revisione legale dei conti;

Visto il decreto del 17 luglio 2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 15 settembre 2014 n.75, di individuazione e di attribuzioni degli Uffici di livello dirigenziale non generale dei Dipartimenti del Ministero dell'economia e delle finanze e che in particolare, all'articolo 3, comma 2 definisce gli Uffici e le funzioni dell'Ispettorato Generale di Finanza;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 25 giugno 2012, n.146, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 29 agosto 2012 che, ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 27 gennaio 2010 n. 39, istituisce e disciplina il Registro del tirocinio;

Visto l'articolo 11 del D.M. del 25 giugno 2012, n.146 concernente le modalità di svolgimento del tirocinio ed in particolare il comma 4 il quale prevede che entro sessanta giorni dal termine di ciascun anno di tirocinio, il tirocinante redige una relazione sull'attività svolta, specificando gli atti ed i compiti relativi ad attività di revisione legale a cui ha partecipato, da trasmettersi alla Commissione istituita ai sensi dell'articolo 42 del decreto legislativo n. 39/2010;

Considerato che il comma 7 del medesimo articolo stabilisce che, *“qualora gli obblighi previsti dal comma 4 del presente articolo non siano adempiuti entro il termine di 120 giorni successivi allo scadere di ciascun anno di tirocinio, il tirocinio è automaticamente sospeso per un periodo massimo di due anni, salvo riprendere dal momento della presentazione della prevista relazione”*;

Visto il decreto dell'Ispettore Generale Capo di Finanza della Ragioneria Generale dello Stato prot.215251 del 13 dicembre 2017 con cui è stata rilevata l'intervenuta sospensione del tirocinio, ai sensi del citato articolo 11, comma 7, del D.M. 146/2012, tra gli altri, anche dei n.3 nominativi indicati nell'allegato elenco;

Viste le relazioni annuali presentate dai n.3 nominativi, tendenti ad ottenere la ripresa e il contestuale completamento del tirocinio;

Considerato che le predette relazioni annuali sono idonee a dimostrare il completamento del periodo di tirocinio richiesto;

Vista la deliberazione della Commissione centrale per i revisori legali con la quale, nella riunione del 25 giugno 2018, esprime parere favorevole al rilascio del provvedimento di conclusione del tirocinio e la cancellazione dal relativo registro dei n.3 nominativi iscritti nel Registro del tirocinio ed indicati nell'elenco allegato al presente decreto;

Ritenuto di poter riconoscere il completamento del tirocinio triennale e la cancellazione dal relativo registro dei nominativi di cui all'allegato elenco;

DECRETA

Per quanto specificato in premessa, la conclusione del periodo di tirocinio triennale e la cancellazione dal Registro del tirocinio, istituito con D.M. del 25 giugno 2012, n. 146, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo del 27 gennaio 2010, n. 39, di n.3 nominativi indicati nell'elenco allegato al presente decreto.

Firmatario1

Seduta del 25 giugno 2018

Elenco dei tirocinanti, sospesi ai sensi dell'art. 11, comma 7, del D.M. n. 146 del 25 giugno 2012, che hanno presentato la comunicazione di ripresa e contestuale completamento del tirocinio triennale:

- 1) CUSINO MAURO, nato a NAPOLI (NA) il 6 maggio 1982, residente in NAPOLI (NA)
codice fiscale CSNMRA82E06F839A, iscritto dal 7 luglio 2014.
Periodo riconosciuto dal 22 giugno 2017 al 4 luglio 2017.
Ripresa del tirocinio dal 9 gennaio 2018 con STANGHERLIN AMEDEO iscritto al n. 122067.
Tirocinio concluso in data 4 luglio 2017.
- 2) GRELLA LAURA, nato a ARIANO IRPINO (AV) il 7 novembre 1988, residente in STURNO (AV)
codice fiscale GRLLRA88S47A399W, iscritto dal 20 febbraio 2014.
Periodo riconosciuto dal 20 ottobre 2016 al 17 marzo 2017.
Ripresa del tirocinio dal 5 gennaio 2018 con ANNESE GIUSEPPE iscritto al n. 1640.
Tirocinio concluso in data 17 marzo 2017.
- 3) LAROSA ILARIA, nato a POLISTENA (RC) il 23 febbraio 1987, residente in ROSARNO (RC)
codice fiscale LRSLRI87B63G791B, iscritto dal 10 giugno 2014.
Periodo riconosciuto dal 23 settembre 2016 al 8 giugno 2017.
Ripresa del tirocinio dal 13 febbraio 2018 con SORRENTI TIBERIO iscritto al n. 130823.
Tirocinio concluso in data 8 giugno 2017.